

(N. 1625)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1951

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte
e del materiale storico e bibliografico nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1950 è scaduto il termine previsto dalle vigenti disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio Recupero istituito presso il Ministero della pubblica istruzione. Tale Ufficio, che fu creato con decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385 (modificato e prorogato con il decreto legislativo 16 aprile 1949, n. 609 e, da ultimo, con la legge 26 febbraio 1949, n. 82) ha svolto opera cospicua per il numero ed il valore delle opere d'arte e dell'altro materiale recuperato, come hanno dimostrato le due esposizioni nazionali allestite a Roma, al Palazzo della Farnesina la prima nel 1947, ed a Palazzo Venezia la seconda, tuttora aperta.

L'attività dell'Ufficio può considerarsi esaurita per quanto riguarda il recupero del materiale didattico e scientifico. Non altrettanto può dirsi però delle opere d'arte, per le quali, come pure per il materiale storico e bibliografico — a parte le pratiche tuttora in corso, in attesa di definizione — le autorità americane in Germania hanno consentito la riapertura delle trattative per l'esame delle ulteriori richieste di restituzione da parte nostra.

Aggiungasi che restano tuttavia da espletare le laboriose istruttorie per la evasione delle richieste di restituzione avanzate da altri Paesi (materia rientrante, ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, nella competenza dell'Ufficio in parola) nonchè

per l'aggiudicazione allo Stato, ai sensi della legge 14 gennaio 1950, n. 77, delle opere recuperate e, eventualmente, da recuperare.

Il periodo di tempo ancora necessario per l'espletamento dei suddetti compiti può sufficientemente prevedersi in due anni. In tal senso è stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, all'articolo 1, viene sancita, appunto, la proroga del funzionamento dell'Ufficio al 31 dicembre 1952.

Nell'occasione, in relazione a quanto espressamente stabilito dagli Organi parlamentari in sede di approvazione della legge 26 febbraio 1949, n. 82, con l'assimilazione del Capo dell'Ufficio ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado IV (articolo 2 della legge stessa) si provvede ad attribuire a detto funzionario il grado IV della gerarchia statale, istituendosi, corrispondentemente, nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione il posto relativo in soprannumero, da assorbirsi con le prime vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso, dopo la cessazione dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la copertura della spesa inerente all'attuazione del provvedimento, viene fatto riferimento allo stanziamento esistente già nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento dell'Ufficio Recupero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, è prorogato fino al 31 dicembre 1952

L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, fatta eccezione del personale e degli automezzi del Ministero della difesa.

Art. 2.

Al Capo dell'Ufficio di cui al precedente articolo 1 è attribuito il grado quarto della

gerarchia statale e, in corrispondenza di esso, viene istituito nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione il posto relativo in soprannumero, da assorbirsi con le prime vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso dopo la cessazione dell'Ufficio.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.516.366 di cui al precedente articolo sarà provveduto nell'esercizio 1950-51 sul capitolo 1 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previa corrispondente riduzione del capitolo 259.

Le altre spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio continueranno a far carico al predetto capitolo 259.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.